



N. 17 Prop. Del. O.d.G.

OGGETTO: adozione del Piano di rischio aeroportuale aggiornato ed integrato con la valutazione dell'impatto di rischio verso terzi (third party risk assessment) e della correlata variante urbanistica al PGT VARPGT07.

La Giunta comunale in seduta del 14 marzo 2019 ha disposto di sottoporre all'approvazione del Consiglio comunale l'argomento in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'allegata proposta, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Visto il parere favorevole espresso sulla suddetta proposta di deliberazione dal responsabile della direzione interessata in data 25 febbraio 2019 in ordine alla sola regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, c.1, del D. Lgs. 267/2000.

Visto il parere favorevole espresso dal segretario generale sotto il profilo di legittimità, ai sensi dell'articolo 27, c. 2, dello statuto comunale.

Preso atto degli allegati al presente provvedimento, depositati agli atti.

Visto il parere della III Commissione consiliare permanente.


Ritenuto di accogliere tale proposta per i motivi ivi indicati, ai quali si fa integrale rinvio.

DELIBERA

1. Di adottare per le motivazioni illustrate in proposta e qui integralmente richiamate, il Piano di rischio aeroportuale condiviso da ENAC, in forza della comunicazione del parere favorevole pervenuta con nota prot. n. PG n. E0387454 del 8.11.2018, redatto ai sensi dell'art. 707, comma 5, del Codice della Navigazione, ed in conformità al vigente regolamento ENAC per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti, costituito dagli elaborati e documenti in allegato alla presente deliberazione (All. A) quale parte integrante e sostanziale, depositati in originale presso la competente Direzione urbanistica e riqualificazione.
2. Di dare atto che con l'adozione del PRA è apposto vincolo sovraordinato aeroportuale che determina variazione ed adeguamento del vigente Piano di governo del territorio.
3. Di adottare, pertanto, contestualmente al Piano di rischio aeroportuale, la correlata variante urbanistica al PGT - VARPGT07 al Piano di governo del territorio per il recepimento delle previsioni del P.R.A. negli strumenti vigenti, comprensiva del Rapporto ambientale e della Dichiarazione di sintesi, dando atto che tale variante si compone degli elaborati e documenti, allegati alla presente deliberazione quali parte

parte integrante e sostanziale, depositati in originale presso la competente Direzione urbanistica e riqualificazione.

4. Di dare atto che il Piano di rischio aeroportuale è uno strumento di natura tecnica, le cui norme sono da recepire all'interno del Piano di governo del territorio e non dà luogo ad un nuovo strumento urbanistico strategico, per il quale si ritiene pertanto adeguato l'iter partecipativo previsto all'interno del procedimento urbanistico di variante.
5. Di dare atto che entro novanta giorni dall'adozione della suindicata variante urbanistica al PGT, ai fini della relativa approvazione, si applica la procedura prevista dall'art. 13, commi da 4 a 12, della L.R. n.12/05 e s.m.i. e pertanto:
 - gli atti ed elaborati costituenti la variante urbanistica saranno depositati presso la suintestata Direzione e presso la Segreteria comunale, e pubblicati nel sito internet del Comune, per un periodo continuativo di trenta giorni, ai fini della presentazione di osservazioni nei successivi trenta giorni;
 - del deposito degli atti e della pubblicazione nel sito internet del Comune è fatta pubblicità sul Bollettino Ufficiale della Regione, su un quotidiano a diffusione locale, all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune.
6. Di dare atto che, con riferimento al procedimento di VAS, gli atti ed elaborati costituenti la variante urbanistica, comprensivi del Rapporto ambientale, del parere motivato, della Dichiarazione di sintesi (All. C) saranno depositati per il medesimo periodo di cui al punto 5. presso la suintestata Direzione e presso la Segreteria comunale, e pubblicati sul sito web regionale SIVAS, dando comunicazione dell'avvenuto deposito ai soggetti competenti in materia ambientale ed agli enti territorialmente interessati e provvedendo alla pubblicazione sul BURL della decisione finale, ai fini della presentazione nei successivi trenta giorni di osservazioni o di nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.
7. Di dare atto che, ai sensi della L.R. 12/2005 e s.m.i., dalla data della presente deliberazione si applicano le misure di salvaguardia previste dall'art. 13 comma 12 della L.R. 12/2005 e s.m.i., nonché dall'art. 31 della legge n. 1150/1942 e dall'art.12 del DPR 380/01.
8. Di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa né diminuzione di entrata.
9. Di dare atto che la presente deliberazione, corredata dei relativi allegati, sarà pubblicata sul sito internet del Comune, nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'art. 39, comma 1, del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, ai fini della trasparenza dell'attività di pianificazione della pubblica amministrazione e dell'efficacia degli atti assunti.

19
20

A R E A : Politiche del Territorio
DIREZIONE: Urbanistica e Riqualificazione
SERVIZIO: Pianificazione Urbanistica

Bergamo, 21 febbraio 2019

On.le Giunta Comunale
Sede

Per il successivo inoltro
al Consiglio Comunale

N° 0017-19 Prop. Del.

N° 0003-19 Prop. Dir.

1/1.2/FO239-13

OGGETTO: Adozione del Piano di Rischio Aeroportuale aggiornato ed integrato con la Valutazione dell'impatto di Rischio verso terzi (third party risk assessment) e della correlata variante urbanistica al PGT VARPGT07.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Premesso che:

la normativa nazionale (art.707 del Codice della Navigazione e s.m.i.) introduce vincoli e limitazioni all'edificazione nelle aree limitrofe agli aeroporti, stabilendo l'individuazione a cura di ENAC (Ente Nazionale per l'Aviazione Civile) delle zone da sottoporre a vincolo in termini di contenimento del carico antropico e di individuazione delle attività compatibili, oltre alle limitazioni relative agli ostacoli per la navigazione aerea ed ai potenziali pericoli per la stessa;

in particolare, ai sensi del comma 5 del suindicato articolo, è prevista l'adozione da parte dei comuni territorialmente competenti dei Piani di Rischio Aeroportuale, redatti di concerto con ENAC, finalizzati a garantire la sicurezza delle attività di volo e del territorio nelle direzioni di atterraggio e decollo, anche sulla base delle eventuali direttive regionali, nel rispetto delle disposizioni regolamentari di ENAC sulla costruzione e gestione degli aeroporti;

i suddetti piani definiscono le aree da sottoporre a tutela, la cui estensione nelle direzioni di decollo ed atterraggio è definita nel Regolamento ENAC in ragione delle caratteristiche tecniche-operative della pista di volo e della tipologia del traffico aeroportuale, con possibilità per i comuni di adattare il perimetro e l'estensione delle zone medesime sulla base della configurazione del territorio;

secondo quanto stabilito dal punto 6.4 del Regolamento di ENAC per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti, le limitazioni stabilite al fine di mitigare le conseguenze di un incidente si basano: sulla limitazione di presenza umana e sull'individuazione di attività non compatibili a causa della potenziale amplificazione delle conseguenze dell'incidente;

fermo restando il mantenimento delle edificazioni e della attività esistenti sul territorio, l'art. 6.6 del citato Regolamento indica per i nuovi insediamenti specifici indirizzi per ciascuna delle zone di tutela individuate, in termini di contenimento del carico antropico e di individuazione delle attività compatibili, con particolare riguardo al divieto di insediamenti ad elevato affollamento, costruzioni di scuole, ospedali e, in generale, obiettivi sensibili, nonché attività che possono creare pericolo di incendio, esplosione e danno ambientale;

a tali prescrizioni gli enti locali, nell'esercizio delle proprie competenze in ordine alla programmazione ed al governo del territorio, adeguano i propri strumenti di pianificazione;

in relazione alla presenza dell'Aeroporto Internazionale di Bergamo - Orio al Serio "Caravaggio" nelle vicinanze del territorio comunale, nonché della pista relativa all'Aeroclub "Taramelli" (pista 12/30), si è resa necessaria la

redazione a cura del Comune di apposito Piano di Rischio aeroportuale, in attuazione del suindicato disposto normativo;

è stata dunque elaborata da professionisti esterni all'uopo incaricati dall'Amministrazione comunale, nei mesi da febbraio a giugno 2009, una proposta tecnica definitiva di Piano di Rischio Aeroportuale, aggiornata a seguito dell'approvazione del Piano di Governo del Territorio e consegnata agli Uffici comunali nel dicembre 2010, oggetto di parere positivo di ENAC con atto n. E0099632 P.G. in data 30/08/2011;

ENAC ha, altresì, trasmesso in data 02/05/2011 con nota n. P.G. E0052474 le proprie elaborazioni relative all'aeroporto di Orio al Serio (con conferma dell'ufficialità di tale trasmissione in data 25/08/2011 P.G. E0098767), circa la valutazione del rischio contro terzi o "*third party risk assessment*", generato dall'attività di volo dell'aeroporto, con obbligo per i comuni di adozione per le aree interessate di misure di tutela nella propria attività di gestione e pianificazione del territorio, in funzione di quanto previsto dalla Policy di attuazione dell'art.715 del Codice della Navigazione;

con l'emendamento 7 del 20/10/2011 di ENAC sono state apportate modifiche al capitolo 9 paragrafo 6 "Piani di Rischio" del Regolamento per la Costruzione e l'Esercizio degli Aeroporti, con l'individuazione e definizione della nuova zona di tutela (zona D) e relative prescrizioni e limitazioni;

ai fini del necessario aggiornamento e adeguamento del Piano di Rischio Aeroportuale alle modifiche ed elaborazioni suindicate, ivi comprese le valutazioni di ENAC riguardanti il Rischio contro terzi - Risk Assessment - generato dall'attività di volo e riferito a diversi aeroporti italiani, tra cui anche l'Aeroporto di Orio al Serio, è stato costituito un Gruppo di Lavoro Interdirezionale (DDS del DG n. 2 del 25.01.2012) coordinato dal Dirigente Area Politiche del Territorio, per lo svolgimento delle attività inerenti e conseguenti.

Dato atto che:

con deliberazione Giunta Comunale n. 80 Reg. G.C./ 84 Prop. Del. del 21/03/2012 è stato pertanto dato avvio al procedimento suindicato ed alla correlata variante urbanistica al PGT per gli ambiti interessati dalle nuove zone di tutela e vincoli conseguenti - oltre che al recepimento nel PGT della zonizzazione acustica aeroportuale approvata dalla Commissione Aeroportuale in data 22/10/2010 - unitamente alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di riferimento;

con avviso della suintestata Direzione in data 22/03/2012 n. U0039228 P.G. è stato reso noto l'avvio al procedimento di variante urbanistica al PGT, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 2, della L.R. n. 12/2005 e s.m.i., con assegnazione del relativo termine per la presentazione di suggerimenti e proposte da parte degli interessati;

con nota n. E51267 P.G. del 28/03/2013, e successive integrazioni, il G.d.L. suindicato ha trasmesso all'ENAC la proposta tecnica di aggiornamento del Piano di Rischio Aeroportuale secondo la nuova configurazione delle aree di tutela, per l'espressione del relativo parere di competenza;

in esito al processo istruttorio e alla trasmissione delle relative integrazioni richieste, con nota n. E0102336 P.G. del 22/05/2014 ENAC ha espresso parere favorevole, per gli aspetti di competenza, sul Piano di Rischio aggiornato ed integrato, restituendone una copia firmata e timbrata;

nel suindicato parere ENAC si esprime in particolare circa l'opportunità di valutazione delle curve di isorischio, con riferimento al redigendo Piano di Sviluppo Aeroportuale; l'Amministrazione Comunale ha ritenuto opportuno considerare le elaborazioni di ENAC relative al solo stato attuale, al fine di porre comunque in essere le necessarie misure di salvaguardia e cautelari nei confronti delle aree suscettibili di rischio, fatti salvi i successivi adeguamenti in coerenza con i dati e le previsioni del Piano di Sviluppo, oggi redatto e in fase di approvazione.

Rilevato che:

la proposta progettuale (di aggiornamento del Piano di Rischio Aeroportuale e della correlata variante urbanistica) è stata portata a compimento - anche per quanto riguarda il procedimento di VAS, il cui parere motivato positivo circa la compatibilità ambientale è stato formulato dall'Autorità competente, d'intesa con l'autorità procedente, in data 7.04.2015 PG n. U0065339. Il relativo iter di adozione è stato temporaneamente sospeso, in pendenza dei giudizi nel frattempo promossi avverso la delibera ENAC 47/2011 (con riferimento alle zone C e D), conclusisi definitivamente con sentenza Consiglio di Stato sez. IV n. 1361 del 6.04.2016 che ha accolto l'appello proposto da ENAC ed ha riformato la sentenza T.A.R. Lazio - Roma sez. III-TER N. 5500/2015 di annullamento della citata deliberazione ENAC;

per quanto attiene alla zonizzazione acustica aeroportuale - nel frattempo approvata dalla Commissione Aeroportuale in esito alla seduta del 22/11/2010 - il relativo recepimento negli atti del PGT era stato previsto unitariamente al procedimento di aggiornamento ed adeguamento del Piano di Rischio Aeroportuale e correlata variante urbanistica;

tuttavia l'atto di zonizzazione suindicato è stato annullato con sentenza del T.A.R. per la Lombardia (sezione di Brescia, n. 668 del 3-15/07/2013, adito su ricorso di Legambiente Onlus ed altri) ed è pertanto da ritenersi conseguentemente stralciata la parte relativa al recepimento nel PGT delle curve isofoniche, che risulta oggetto di nuovo procedimento di caratterizzazione acustica dell'intorno aeroportuale, attualmente in corso di espletamento unitamente alla VAS di riferimento;

per quanto riguarda i limiti alla edificazione in altezza, legati al tema degli ostacoli alla navigazione aerea di cui ai D.lgs n. 96/2005 e D.lgs n. 151/2006 attuato dal "Regolamento per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti (Art. 707 Codice della navigazione aerea), essi sono stati riportati nella tavola dei vincoli PR8bis e sono stati oggetto di trattazione a parte, al di fuori del Piano di Rischio Aeroportuale, mediante apposita procedura di ri-alleviazione, già espletata con l'Ente Competente e ratificata con pubblicazione sul BURL n. 30 del 26.07.2017 di avvenuto deposito dal 26.07.2017 al 25.09.2017, non essendo pervenute opposizioni;

è stata nel frattempo portata a compimento la variante n. 10 al Piano di Governo del Territorio (VARPGT10), divenuta efficace dal 21/02/2018, che ha operato diverse semplificazioni e modifiche alle Norme del Piano delle Regole, con conseguente necessità di adeguamento dei contenuti del Piano di Rischio Aeroportuale in coerenza con il PGT attualmente vigente;

nel corso del 2014 sono stati effettuati lavori presso l'aeroporto che hanno apportato modifiche alla morfologia della pista, che hanno reso necessario un confronto con SACBO ed ENAC, per valutare la necessità di eventuali traslazioni geo-riferite del vincolo, con particolare riferimento alle zone di tutela A, B, C e D;

è risultato pertanto necessario provvedere all'adeguamento dei contenuti del Piano di Rischio Aeroportuale da rendere coerenti con il PGT attualmente vigente a seguito della Variante urbanistica n. 10 nonché della pregressa necessità di stralcio della parte relativa al recepimento nel PGT delle curve isofoniche approvate dalla Commissione Aeroportuale in data 22.11.2010 ed oggetto di annullamento con sentenza del TAR per la Lombardia (sezione di Brescia, n. 668 del 3-15.07.2013) per le quali dovrà attendersi la conclusione del nuovo procedimento avviato nel 2018 di caratterizzazione acustica dell'intorno aeroportuale, da espletarsi unitamente alla relativa VAS.

Dato atto che:

per lo svolgimento delle attività sopra richiamate, con disposizione di servizio n. 19 dell'11.05.2018 si è provveduto a formalizzare l'aggiornamento della composizione del Gruppo di Lavoro interdirezionale, anche ai fini dell'individuazione dell'Autorità Procedente, in luogo dei precedenti atti costitutivi ed integrativi del Direttore Generale;

il Gruppo di lavoro, in esito all'attività di ricognizione e verifica, ha rilevato che:

- il progetto (della variante e del PRA) portato a compimento e giunto nella fase di adozione, interrotto dai ricorsi in attesa delle sentenze (emanate a maggio 2016), vede completato l'iter di VAS, con emanazione del parere motivato da parte dell'Autorità competente per la VAS in data 7.04.2015, che si ritiene tuttora valido, in quanto riferito ad un progetto di variante urbanistica che non è mutato negli obiettivi e nella sostanza e che non produce effetti o ricadute sul sistema ambientale;
- le modifiche apportate al Piano di Rischio Aeroportuale ed al progetto della variante urbanistica possono essere ricondotte ad aggiornamenti che, per quanto sostanziali, non comportano la variazione degli elementi costitutivi progettuali;
- nell'ipotesi progettuale originale del PRA, le curve isorischio (Risk Assessment) erano riferite al solo stato attuale, non allo stato futuro e ciò - oltre ad una valutazione da parte ENAC in merito alla validità dei contenuti progettuali, compresi quelli già assentiti - ha richiesto un indirizzo favorevole da parte della Giunta Comunale per le implementazioni necessarie in tal senso, come da deliberazione n. 248/254-18 del 14/06/2018;
- in sede di necessario adeguamento dei contenuti del PRA alle previsioni del PGT attualmente vigente, aggiornate alla VARPGT10, sono state riviste ed effettuate nuove valutazioni su affollamento e funzioni ammissibili e i contenuti tecnici parametrici sono stati parzialmente implementati all'interno del Piano di Rischio Aeroportuale, in quanto parte integrante richiesta da ENAC ai fini dell'emissione del parere finale;

la redazione ed il recepimento all'interno del Piano di Governo del Territorio del Piano di Rischio Aeroportuale si configurano come un atto amministrativo, sottoposto a valutazione di ENAC (Ente per la Navigazione Aerea Civile) ente competente in materia;

in data 12.04.2018 è stato pertanto richiesto il parere sul Piano di Rischio Aeroportuale ad ENAC con nota PG n. U0109400 e a SACBO con nota PG n. U0109442, a seguito delle quali con successive comunicazioni sono state effettuati sollecitazioni e scambi per individuare ed attuare le modifiche necessarie all'acquisizione del parere favorevole, secondo quanto esplicitato in premessa;

a seguito delle attività di valutazione ed apportate le conseguenti revisioni del Piano di Rischio Aeroportuale, secondo le richieste concordate, è pervenuto in via definitiva il parere favorevole di ENAC in data 8.11.2018, PG n. E0387454.

Considerato che:

il Piano di Rischio Aeroportuale è uno strumento di natura tecnica, che costituisce - di fatto - un obbligatorio adeguamento a norme sovraordinate per la navigazione aerea; non ha la funzione di disciplinare la tipologia, l'entità, nonché le rotte del traffico aereo in esercizio dello scalo aeroportuale, ma assume valore di strumento disciplinare dei limiti all'uso del territorio ed interessa gli ambiti compresi nelle zone di tutela definite ai sensi degli artt. 707 e 715 Codice della navigazione, del Regolamento ENAC per la Costruzione e l'esercizio degli aeroporti, nonché dalla "Policy di attuazione dell'art. 715 per le elaborazioni del rischio contro terzi (Third party risk assessment), e come tale è da recepire all'interno del Piano di Governo del Territorio;

il Piano di Rischio Aeroportuale non dà luogo ad uno strumento urbanistico strategico di nuova formazione e pertanto si ritiene adeguato l'iter partecipativo previsto all'interno del procedimento urbanistico di variante;

l'adozione del Piano in oggetto da parte del Comune comporta la contestuale apposizione della specifica disciplina di vincolo aeroportuale e determina variazione ed adeguamento degli atti del PGT vigente, nonché l'applicazione di tale disciplina a tutti gli strumenti urbanistici generali, particolareggiati ed attuativi, come pure a tutti gli interventi edilizi e/o provvedimenti autorizzativi, fatti salvi i casi di esclusione espressamente previsti;

in data 31.01.2019 è stata sottoposta alla valutazione della Commissione Urbanistica la documentazione relativa alla proposta di variante urbanistica correlata al Piano di Rischio Aeroportuale, con parere favorevole, in atti;

ai sensi dell'art. 13, comma 3, L.R. 12/2005, prima dell'adozione della variante agli atti del PGT di cui in oggetto, il comune, tramite consultazioni, ha richiesto, nel termine prefissato del 21.02.2019, i pareri e contributi delle parti sociali ed economiche, acquisiti con nota n. E0052689 del 21.02.2019, in atti.

Ravvisata dunque la necessità di:

provvedere all'adeguamento delle misure di tutela di cui alle elaborazioni di ENAC per la Valutazione del Rischio verso Terzi, e contestualmente alla correlata variante urbanistica agli atti del Piano di Governo del Territorio per gli ambiti interessati (VARPGT07);

gestire il processo partecipativo in modo integrato al procedimento urbanistico, secondo quanto già previsto dalle vigenti norme in materia.

Vista la documentazione allegata alla presente deliberazione, in forma cartacea e su supporto digitale, costituente parte integrante e sostanziale della stessa.

Visti:

- gli artt.707 e 715 del Codice della Navigazione Aerea
- il vigente Regolamento ENAC per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti
- la Circolare esplicativa ENAC APT-33 del 30.08.2010
- le elaborazioni di ENAC in merito alla Valutazione del Rischio verso Terzi per l'Aeroporto di Orio al Serio, trasmesse in data 8.11.2018 P.G. E0387454
- la L.R. 11/03/2005 n. 12 e s.m.i.
- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
- il D.Lgs. 33/2013

Tutto ciò premesso e considerato


SI PROPONE

1. Di adottare per le motivazioni illustrate in premessa e qui integralmente richiamate, il Piano di Rischio Aeroportuale condiviso da ENAC, in forza della comunicazione del parere favorevole pervenuta con nota prot. n. PG n. E0387454 del 8.11.2018, redatto ai sensi dell'art. 707, comma 5, del Codice della Navigazione, ed in conformità al vigente Regolamento ENAC per la Costruzione e l'Esercizio degli Aeroporti, costituito dagli elaborati e documenti in allegato alla presente deliberazione (All. A) quale parte integrante e sostanziale, depositati in originale presso la competente Direzione Urbanistica e Riqualificazione.
2. Di dare atto che con l'adozione del PRA è apposto vincolo sovraordinato aeroportuale che determina variazione ed adeguamento del vigente Piano di Governo del Territorio.
3. Di adottare, pertanto, contestualmente al Piano di Rischio Aeroportuale, la correlata variante urbanistica al PGT - VARPGT07 (All. B) al Piano di Governo del Territorio per il recepimento delle previsioni del P.R.A. negli strumenti vigenti, comprensiva del Rapporto Ambientale e della Dichiarazione di Sintesi, dando atto che tale variante si compone degli elaborati e documenti, allegati alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, depositati in originale presso la competente Direzione Urbanistica e Riqualificazione.
4. Di dare atto che il Piano di Rischio Aeroportuale è uno strumento di natura tecnica, le cui norme sono da recepire all'interno del Piano di Governo del Territorio e non dà luogo ad un nuovo strumento urbanistico strategico, per il quale si ritiene pertanto adeguato l'iter partecipativo previsto all'interno del procedimento urbanistico di variante.
5. Di dare atto che, entro novanta giorni dall'adozione della suindicata variante urbanistica al PGT, ai fini della relativa approvazione si applica la procedura prevista dall'art. 13, commi da 4 a 12, della L.R. n.12/05 e s.m.i. e pertanto:
 - gli atti ed elaborati costituenti la variante urbanistica saranno depositati presso la suintestata Direzione e presso la Segreteria comunale, e pubblicati nel sito internet del Comune, per un periodo continuativo di trenta giorni, ai fini della presentazione di osservazioni nei successivi trenta giorni;
 - del deposito degli atti e della pubblicazione nel sito internet del Comune è fatta pubblicità sul Bollettino Ufficiale della Regione, su un quotidiano a diffusione locale, all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune.
6. Di dare atto che, con riferimento al procedimento di VAS, gli atti ed elaborati costituenti la variante urbanistica, comprensivi del Rapporto Ambientale, del Parere Motivato, della Dichiarazione di Sintesi (All. C) saranno depositati per il medesimo periodo di cui al punto 5. presso la suintestata Direzione e presso la Segreteria Comunale, e pubblicati sul sito web regionale SIVAS, dando comunicazione dell'avvenuto deposito ai soggetti competenti in materia ambientale ed agli enti territorialmente interessati e provvedendo alla pubblicazione sul BURL della decisione finale, ai fini della presentazione nei successivi trenta giorni di osservazioni o di nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.
7. Di dare atto che, ai sensi della L.R. 12/2005 e s.m.i., dalla data della presente deliberazione si applicano le misure di salvaguardia previste dall'art. 13 comma 12 della L.R. 12/2005 e s.m.i., nonché dall'art. 31 della Legge n. 1150/1942 e dall'art.12 del DPR 380/01.
8. Di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa né diminuzione di entrata.
9. Di dare atto che la presente deliberazione, corredata dei relativi allegati, sarà pubblicata sul sito internet del Comune, nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'art. 39, comma 1, del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, ai fini della trasparenza dell'attività di pianificazione della pubblica amministrazione e dell'efficacia degli atti assunti.
10. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000, per consentire in tempi celeri l'espletamento delle successive fasi procedurali.

DIREZIONE URBANISTICA E
RIQUALIFICAZIONE

SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA
LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Renata Gritti



DIREZIONE URBANISTICA E
RIQUALIFICAZIONE

SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO


Arch. Silvia Pergami



AMBIENTE, POLITICHE
ENERGETICHE, VERDE PUBBLICO

L'ASSESSORE


Graziella Leyla Ciagà



PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
E MOBILITÀ

L'ASSESSORE

Stefano Zenoni



ALLEGATO A – PIANO DI RISCHIO AEROPORTUALE E THIRD PARTY RISK ASSESSMENT

ELABORATI RELAZIONALI

- PRA0a - Relazione
- PRA0b - Norme

ELABORATI CARTOGRAFICI

- PRA01 - Individuazione zone di tutela determinate dal Piano di Rischio Aeroportuale
- PRA02 - Individuazione delle zone soggette alla valutazione del rischio contro terzi (Risk Assessment)
- PRA03 - Individuazione delle classi e sottoclassi di tutela determinate dalla sovrapposizione delle zone di tutela del Piano di Rischio Aeroportuale e delle zone soggette alla valutazione del rischio contro terzi (Risk Assessment)
- PRA04 - Obiettivi sensibili, obiettivi vulnerabili e attività ad elevato affollamento
- PRA05 - Stima dei volumi esistenti, di progetto e in corso di attuazione nelle zone da sottoporre a specifica regolamentazione

ALLEGATO B – VARPGT07 - DOCUMENTAZIONE DI VARIANTE

ELABORATO DESCRITTIVO

Relazione tecnica di variante

ELABORATO PRESCRITTIVO

Proposte di modifica agli atti del PGT

ALLEGATO C – VAS - DOCUMENTAZIONE DI VARIANTE

Rapporto Ambientale

Parere Motivato

Dichiarazione di Sintesi



COMUNE DI BERGAMO

**Area Politiche del Territorio
Direzione Urbanistica e Riqualificazione
Servizio Pianificazione Urbanistica**

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000, la proposta di cui sopra risponde ai requisiti tecnici, funzionali e procedurali, per cui si esprime parere favorevole di regolarità tecnica.

Bergamo, 25/2/19

IL RESPONSABILE DI DIREZIONE

Arch. Giorgio Cavagnis

AREA: Servizi Generali e Sicurezza

DIREZIONE: Servizi Finanziari e Controllo Partecipate

Vista la proposta di deliberazione presentata dall'Assessore alla Pianificazione Territoriale e Mobilità tramite la Direzione Pianificazione Urbanistica e ERP, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs 267/2000, accertata la rispondenza delle condizioni procedurali, anche ai fini fiscali e finanziari, si esprime parere _____ sotto l'aspetto contabile.

Bergamo, _____

IL RESPONSABILE DI DIREZIONE

UFFICIO SEGRETERIA

Vista ed esaminata la proposta con la relativa documentazione, nonché i pareri espressi, non si formulano rilievi ai fini della regolarità della pratica.

Bergamo, _____

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO SEGRETERIA

Ai sensi dell'art.27, comma 2, dello Statuto comunale, si esprime parere _____ di legittimità.

Bergamo, 27 FEB. 2019

IL SEGRETARIO GENERALE
IL SEGRETARIO GENERALE

Dot. Daniele Perotti